

RIFLESSIONI SULLE POSSIBILITÀ DI PROPORRE ALL'UNESCO IL CASTAGNO PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

A seguito dell'iniziativa che l'Accademia ha realizzato sulla "Valorizzazione dei soprassuoli di castagno in Italia" lo scorso 31 marzo 2021, l'Accademico Emerito, Prof. Elvio Bellini, ha proposto al Presidente dell'Accademia, di intraprendere le azioni più opportune volte a far sì che la pianta del castagno (*Castanea sativa* Mill.) fosse dichiarata, da parte dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Il Presidente dell'Accademia ed i Membri del Consiglio, viste le numerose implicazioni che l'iniziativa avrebbe potuto avere sia in termini positivi, ma anche da valutare attentamente per quanto riguardava i vincoli che sarebbero potuti ricadere sulle filiere produttive delle Comunità locali, incaricava il Coordinatore del Comitato Consultivo su Foreste e Verde Urbano, di costituire un Gruppo di Lavoro al fine di valutare l'opportunità di intraprendere, o meno, da parte dell'Accademia, come soggetto capofila, il percorso necessario a portare all'attenzione dell'UNESCO l'argomento in parola.

Il Gruppo di lavoro, costituito da Raffaello Giannini, Coordinatore del Comitato, dagli Accademici Elvio Bellini, Carlo Chiostrì, Mauro Cresti, Nicoletta Ferrucci, Paolo Grossoni, Michele Pasca-Raymondo, Enrico Marone e dalla Dott.ssa Marina Lauri in rappresentanza di ANCI Toscana, ha affrontato le varie problematiche sia legate alla definizione dell'oggetto ed alle sue caratteristiche, sia alla normativa ed alle procedure previste per raggiungere la dichiarazione UNESCO. Tra l'altro ha considerato il coinvolgimento di altre Accademie, Istituzioni scientifiche, Reti europee sul castagno, Associazioni di produttori, oltre ad eventuali esperti di settore.

Il Gruppo ha dato avvio alla propria attività seguendo le seguenti linee operative:

- 1) identificazione dei criteri in forza dei quali l'UNESCO valuta il potenziale inserimento nella Lista del patrimonio mondiale, iniziativa da intraprendersi successivamente alla verifica dell'accezione del termine "castagno" (*albero, insieme di alberi, esemplari dotati di connotati di monumentalità*) più idonea ad offrire maggiori chances di inserimento nella Lista medesima;
- 2) fonti normative di riferimento;
- 3) verifica della procedura relativa alla presentazione della proposta;
- 4) identificazione delle potenziali conseguenze derivanti dall'inserimento nella lista in termini di vincoli all'uso del bene finalizzati alla relativa conservazione, valorizzazione e gestione di questa specie.

Il Gruppo di lavoro è pervenuto quindi alla compilazione del seguente documento conclusivo.

Castagneti e 'Lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità'

È ormai accertato che, almeno nel penultimo periodo interglaciale (*Riss-Würm*), non solo *Castanea sativa* Mill. era già presente nell'Europa meridionale e sud-orientale, dove, in alcune aree rifugio, ha potuto superare la glaciazione würmiana (circostanza invece non 'riuscita' alle piante di *Castanea latifolia* Sord.), ma anche che da diversi millenni il suo frutto veniva consumato dall'uomo. Inoltre, è stato parimenti avvalorata l'ipotesi dell'introduzione, dall'Anatolia al Mediterraneo centrale, di tecniche per la coltivazione e il miglioramento di questo *taxon*, dalla creazione di vere e proprie selve castanili alla propagazione di cloni pregiati.

I Romani conoscevano bene il castagno e lo avevano apprezzato non solo per il valore del frutto, ma anche perché forniva i migliori pali per le vigne, tanto è vero che per questa funzione essi lo diffusero nei territori dell'impero dove il castagno e la vite potevano entrambi allignare: esemplificativi sono, ad esempio, alcuni passi della *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio (*Liber XVII*) e del *De re rustica* di Giunio Columella (*Liber IV, 33*). È stato grazie a questa diffusione che la coltivazione del castagno, oltre che nelle regioni asiatiche del Mar Nero e del Caucaso, si è potuta trasmettere in maniera omogenea nell'Europa meridionale e centrale divenendo già nel primo millennio dell'Era Volgare talmente importante per le molteplici risorse ricavabili da contraddistinguere e

caratterizzare intere contrade. Così anche nel nostro Paese la castanicoltura ha svolto un ruolo essenziale per l'economia dei territori interni e montani: la coltivazione di questo albero ha avuto spazi più o meno ampi in tutte le Regioni. Indicato come "albero del pane", "albero della vita", per le apprezzate qualità del frutto sia per consumo fresco che per la trasformazione in farina racchiudendo in sé prezioso significato per le comunità della montagna per il ruolo svolto nei confronti sia dell'alimentazione umana ed animale sia di fonte di materiale energetico e di gran parte di tutto ciò che serviva alle abitazioni ed alle attività produttive. Così il castagno è sempre stato considerato specie ad impiego "omnicomprensivo" per cui la sua presenza nella struttura dell'azienda agraria conferiva a questa alto valore aggiunto.

L'espansione della cultura del castagno è ben evidenziata dall'ancora notevole diffusione dei castagneti, presenti fino alle coste atlantiche dell'Europa centro-occidentale, sottolineata dalla denominazione, attribuita per la vegetazione italiana, di «*Castanetum*» alla zona fitoclimatica corrispondente alla fascia supra-mediterranea peninsulare e a quella collinare-planiziale alpina e prealpina, che rappresenta oltre un terzo del territorio italiano e in cui i castagneti, benché tutti di origine antropica (all'inizio del XX secolo i soprassuoli di castagno occupavano oltre 800mila ettari), formano le cenosi paesaggisticamente più rappresentative.

Anche se in questi ultimi decenni gli intensi flussi migratori urbanocentrici, gli effetti di alcune gravi fitopatie e la sempre più ampia disponibilità di altre materie prime, di beni di consumo e di beni strumentali abbiano generato un minore interesse per i prodotti ricavabili dai castagni e, quindi, il conseguente abbandono e/o trasformazione di molti di questi boschi, il valore socio-economico, naturalistico, paesaggistico e sociale dei castagneti rimane ancora rilevante.

È quindi accettabile **in senso positivo** la proposta di candidare i "**CASTAGNETI DA FRUTTO STORICI IN COLTIVAZIONE**" nella 'Lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità' dell'UNESCO (*UNESCO World Heritage List*) tenendo presente che questa tipologia di soprassuoli possa rientrare in almeno due dei criteri necessari:

- (ii) «*Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi dell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.*»;
- (v) «*Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell'interazione dell'uomo con l'ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili.*».

punto ii – Per il ruolo dell'uomo non solo come *costruttore* dei castagneti da frutto, ma anche come suo *utilizzatore*, i paesaggi vegetali incentrati su queste cenosi sono da considerarsi anche componenti culturali in quanto questi castagneti, prodotto dell'interazione fra uomini e piante, sono esempi anche molto pregevoli non solo da un punto di vista biologico, ecologico e culturale, ma spesso anche formale costituendo così siti di elevato valore paesaggistico. La Convenzione Europea del Paesaggio, all'art. 1, afferma: «*Paesaggio definisce una parte di un territorio, così come percepito dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*»; va però tenuto sempre presente che un ecosistema vegetale è in genere un insieme, spesso molto complesso, di "unità fondamentali" senza soluzione di continuità (anche se, spesso, concatenabili per analogie e/o somiglianze), ma che, essendo composto, da organismi è soggetto a potersi modificare nelle forme e nella composizione.

punto v – Tendenzialmente il termine *monumento vegetale* è riferito a singoli alberi (o a gruppi ridotti di alberi) che, per dimensioni, età, rarità o per importante attrattività scenica e/o storica, hanno acquisito un particolare significato. Gli esseri umani hanno sempre rispettato determinati alberi di castagno perché considerati sacri o collegati ad eventi e storie più o meno miracolose, oppure perché indicatori di località o punti di riconoscimento, parafulmini (quando vicino ad abitazioni), ortet

(piante madri) da cui prelevare marze per la loro propagazione oppure, più semplicemente, perché ormai vetusti e quindi degni di essere rispettati. Diversi di questi alberi sono così giunti fino a noi e, oggi, questi ‘monumenti vegetali’ sono in genere vincolati ma purtroppo, sono anch’essi soggetti al decadimento della senescenza e, soprattutto, all’azione della pressione antropica e dei conseguenti cambiamenti climatici. In questo contesto sono sempre più numerose le “selve” che vengono vincolate e protette, con la “coltivazione”, sulla base degli stessi requisiti richiesti per gli “alberi monumentali”. A questo proposito, si sottolinea come siano presenti tutt’ora in molte regioni italiane (che diventano numerosi espandendo l’elenco a tutto l’areale sinantropico di *Castanea sativa* Mill.) che rispondono non solo ai requisiti di monumentalità, ma anche a quanto richiesto dal *Punto V* dei criteri richiesti dall’UNESCO.

I “castagneti da frutto storici in coltivazione”, indicati spesso *selve castanili*, maggiormente rappresentativi per storicità e per valore socio-economico sono quelle formate da ‘marroni’ (vedi il Marrone fiorentino) distinguibili per specifici tratti fenotipici. Ecco spiegato l’impiego del termine “marronete”. Ma anche i molti soprassuoli realizzati con genotipi assimilabili al frutto “castagna” (vedi la cv. Carpinese, la castagna di Montella) rappresentano l’espressione della massima interazione fra uomo e castagno in quanto conservano e trasferiscono comunque storia, economia, emotività e fascino.

Va evidenziato che l’inserimento nella lista dei beni patrimonio dell’umanità comporta l’obbligo di redazione, per ogni sito, di un piano di gestione finalizzato ad assicurarne la conservazione e creare le condizioni per la loro valorizzazione. I piani di gestione definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie. Le misure di sostegno, che sono definite in funzione di una gestione compatibile dei siti e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali, devono considerare con particolare attenzione il fatto che il castagneto da frutto ricade quasi esclusivamente in un contesto di proprietà privata inserendosi con armonia con l’insieme delle filiere produttive a livello delle singole aziende agrarie. Nella realtà attuale, dominata da scarse conoscenze sull’entità del patrimonio riconducibile ai castagneti da frutto in un’accezione ampia del termine e dei modelli di gestione degli stessi, l’obbligo di una gestione molto restrittiva determinata dai potenziali vincoli legati ai piani di gestione sopra menzionati, potrebbe creare una situazione di difficoltà economica per i tanti soggetti che ancora utilizzano i castagneti a fini reddituali.

Anche per evitare questi ‘rischi’, o per ridurne l’impatto, salvaguardando al contempo il valore dei castagneti da frutto, è necessario individuare un limitato numero di soprassuoli (produttrici di ‘marroni’ e “castagne”, peculiari e emblematici per determinati territori) pregevoli per l’aspetto di vetustà e per le buone condizioni sanitarie e gestionali, all’interno di aree protette e, quindi, già di per sé vincolate (nelle diverse forme amministrative).

Aspetti e considerazioni procedurali

I “castagneti da frutto storici in coltivazione” rappresentano beni che potrebbero essere iscritti a pieno titolo nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Soddiscano i criteri previsti dal Patrimonio misto (Patrimonio culturale e Patrimonio naturale) e dal Paesaggio culturale.

Il percorso da affrontare per il riconoscimento è articolato in più fasi assai laboriose che richiedono tempi lunghi (1-5 anni). Questo non potrà prescindere dal coinvolgimento dei Ministeri competenti (Ministero della Cultura e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), delle Regioni, delle Province Autonome e dell’Anci Nazionale in quanto soggetti istituzionali con competenze dirette sull’argomento. Non ultimo sarà il coinvolgimento di altre Accademie, Istituzioni scientifiche, Reti europee sul castagno, Associazioni di produttori, Esperti di settore.

Inoltre è da individuare una figura o organismo competente, in grado di farsi carico del dossier e della documentazione necessaria a supporto della proposta e di seguire il complesso iter procedurale previsto per ottenere l'eventuale riconoscimento.

A questo proposito dovranno anche essere trovate le risorse finanziarie per dare attuazione alla predetta proposta di cui l'Accademia non dispone.

Accezione dei termini e definizione dell'oggetto

Fonti normative di riferimento

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 dai Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184.

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 settembre 2007, n. 167.

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 10 luglio 2019.

Legge 20 febbraio 2006, n. 77. Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO, modificata dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 31 e dalla Legge 8 marzo 2017, n. 44, art. 1, comma 1.

Circolari attuative della legge 77/2006, emanate in data 14 settembre 2021 e recanti "Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno per i siti e gli elementi del Patrimonio mondiale, previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77".

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 135 Pianificazione paesaggistica, comma 4, lett. d.

Decreto legislativo 23 ottobre 2014, MiPAAF. Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

Categorie di beni che possono essere iscritti nella Lista del patrimonio mondiale

Patrimonio culturale

1. Monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; 2. agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; 3. siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico.

Patrimonio naturale

1. Monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico. 2. Le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo. 3. I siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale.

Patrimonio misto

I beni che corrispondono in parte o in tutto a entrambe le definizioni di patrimonio culturale e naturale.

Paesaggio culturale

Rappresentano “creazioni congiunte dell'uomo e della natura” (art. 1 Convenzione Comitato Unesco, 1992) che illustrano l’evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni e/o opportunità presentate, all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali. La loro protezione può contribuire alle tecniche moderne di uso sostenibile del territorio e al mantenimento della diversità biologica.

Criteri richiesti ai fini dell’inserimento nella Lista del patrimonio mondiale

I siti che rientrano in una o più delle categorie indicate, devono essere di eccezionale valore universale e rispondere ad almeno uno dei 10 criteri previsti nelle Linee Guida Operative (*la lista dei criteri è unica per tutte le categorie sopra indicate e costituisce un punto di riferimento per la motivazione della proposta di inserimento di un bene nella Lista e per la valutazione operata dal Comitato UNESCO e dagli organi consultivi*).

- (1) Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo.
- (2) Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
- (3) Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa
- (4) Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana.
- (5) Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili.
- (6) Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale eccezionale.
- (7) Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica
- (8) Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative
- (9) Costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini
- (10) Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione.